

TAR Trento 27/03/1999 n. 116

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3, 21.5

Tutte le operazioni di gara relative ai procedimenti concorsuali finalizzati alla scelta del privato contraente con la Pubblica amministrazione, da porre in essere fino al momento di formale chiusura della stessa, sono di competenza della Commissione giudicatrice all'uopo nominata; pertanto, è di competenza del detto organo collegiale anche la verifica delle offerte sospette di anomalia, da compiere prima di concludere il procedimento con l'individuazione dell'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. b) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., i concessionari di costruzione e gestione di lavori pubblici sono tenuti ad applicare le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione previsti dagli artt. 20 e 21 stessa legge, risultando irrilevante a tal fine che essi abbiano veste societaria (nella specie, società per azioni) e risultando invece assorbente il rilievo che essi agiscono nell'esercizio di pubbliche funzioni ad essi trasferite dall'Amministrazione concedente. Nel sistema introdotto dall'art. 21, co.1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., per le opere di importo superiore alla soglia comunitaria, non tutte le offerte presentate dalle imprese concorrenti devono essere sottoposte a verifica di anomalia, ma solo quelle che, in base a dati oggettivi e predeterminati finalizzati a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, siano sospette di ribasso anomalo.